

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, ALESÌ, BADINI CONFALONIERI e TAVERNA

Presentata il 23 settembre 1966

Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti con nomina triennale degli Istituti professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media statale, furono soppresse le scuole secondarie di avviamento professionale ed ogni altra scuola secondaria di primo grado. Sorse quindi il problema della sistemazione degli insegnanti delle materie cosiddette « sacrificate » e cioè non comprese o solo parzialmente comprese nei programmi d'insegnamento del nuovo tipo di scuola. Per risolverlo furono adottati provvedimenti in favore della predetta categoria di personale docente. Senonché siffatti provvedimenti ebbero a loro volta effetti negativi nei confronti di altre categorie di insegnanti. Ad esempio molti insegnanti di dattilografia e di stenografia presso gli Istituti professionali, che già avevano ottenuto l'incarico triennale, non poterono riottenerlo in quanto il loro posto fu occupato dagli insegnanti delle materie sacrificate.

Allo scopo di venire incontro alle legittime aspirazioni dei predetti insegnanti di dattilografia e stenografia presso gli Istituti professionali si è ritenuto opportuno estendere ad essi gli stessi benefici previsti per i docenti delle scuole secondarie di avviamento professionale che non hanno potuto trovare collocazione nella nuova scuola media.

Infatti la presente proposta di legge prevede (articolo 1) che, a partire dall'anno scolastico 1967-68 e limitatamente ad un triennio, gli insegnanti degli Istituti professionali che si trovino nelle anzidette condizioni possano

essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica purché:

a) abbiano ottenuto l'incarico triennale nell'anno scolastico 1962-63 e 1963-64;

b) abbiano insegnato ad orario pieno per almeno tre anni con qualifica non inferiore a « buono »;

c) siano in possesso della licenza di scuola secondaria superiore e non esercitino alcuna attività professionale.

La nomina (articoli 2 e 3) sarà effettuata per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 in base a graduatorie provinciali fondate sull'anzianità e sul merito. Il servizio prestato (articolo 4) sarà valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze. Per la durata di applicazione della presente legge (articolo 5) sono sospese tutte le assunzioni di personale non di ruolo presso le segreterie degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica. Ed infine (articolo 6) con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i criteri e le modalità per la nomina e l'utilizzazione del personale di cui trattasi, mentre (articolo 7) all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi 1967, 1968, 1969.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'anno scolastico 1967-68 e limitatamente ad un triennio, gli insegnanti degli Istituti professionali con incarico triennale di dattilografia e stenografia i quali non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento, possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli Istituti o scuole di istruzione secondaria ed artistica, purché si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano avuto l'incarico triennale nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato con qualifica non inferiore a « buono » l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni;

c) abbiano la licenza di studi secondari superiori;

d) non esercitino altra attività professionale.

ART. 2.

La nomina di cui all'articolo 1 sarà effettuata per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70.

ART. 3.

La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali compilate tenendo conto dell'anzianità e del merito degli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatto domanda nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il servizio prestato ai sensi degli articoli precedenti, è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

ART. 5.

Per la durata di applicazione della presente legge tutte le nuove assunzioni di personale non di ruolo della segreteria degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sono sospese.

ART. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i criteri per la nomina e l'utilizzazione del personale di cui agli articoli che precedono.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi 1967, 1968, 1969.